



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it



Trento, 06 marzo 2018

Prot. n. S171/2018/ 136076 /151- 2018

Oggetto: **GARA D'APPALTO per all'affidamento dell'opera "S-815. Collegamento stradale passo S. Giovanni – località Cretaccio. U.F. 5.2.1: LAVORI DI BONIFICA DELLA PORZIONE NON IMPERMEABILIZZATA DEL I LOTTO DELLA DISCARICA DELLA "MAZA" IN COMUNE DI ARCO"**

NOTA DI CHIARIMENTO N.3

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Ambientali, ha dato riscontro ai quesiti che si riportano di seguito:

QUESITO N. 5

Con particolare riferimento alle seguenti penali applicate in corso d'opera, qualora non si riscontrasse corrispondenza tra quanto dichiarato ed attuato in cantiere:
premessi e considerati

- Che il secondo periodo del comma 2 art. 113-bis d.lgs. 50/2016 recita "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"
- Che il CSA all'art 12 recita "Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all'art.10, viene applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale"
- e che "Per effetto dell'applicazione dei "Parametri e Criteri per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", si riepilogano ulteriori penali che saranno applicate in corso d'opera qualora non si riscontrasse corrispondenza tra quanto dichiarato ed attuato in cantiere"
- elemento OT 1.1
- elemento OT 1.2
- elemento OT 1.3
- elemento OT 1.4

- elemento OT 1.5
- elemento OT 1.6
- elemento OT 1.7
- elemento OT 2.1
- elemento OT 2.2
- elemento OT 2.3
- elemento OT 2.4
- elemento OT 2.5
- elemento OT 2.6
- elemento OT 2.7
- elemento OT 2.8
- elemento OT 3.1
- elemento OT 3.2
- elemento OT 3.3
- elemento OT 3.4
- elemento OT 4.1

tutto quanto premesso e considerato, chiediamo a Codesta Spettabile Stazione Appaltante di confermare che la percentuale di penale che verrà eventualmente applicata corrisponde ad un numero espresso in “per mille” e non “per cento” e che pertanto la dicitura indicata nella Lex di gara “per cento” si debba intendere un mero refuso. (esempio elemento OT 2.1: Verifiche e penalità: qualora in fase esecutiva non fosse confermata la dichiarata presenza del laboratorio mobile, sarà applicata una penale pari al ~~3%~~ 3xmille dell’importo contrattuale)

Si pone il presente quesito ancor più, visto e considerato quanto stabilito in tema di penali, in gare precedentemente bandite da Codesta Spettabile Stazione Appaltante, aventi identico criterio di aggiudicazione ed analoghi “parametri e criteri di valutazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa”

RISPOSTA

Si conferma che la mancata rispondenza ai criteri dichiarati in sede di gara produce l’applicazione delle penali espresse in “per cento” dell’importo contrattuale e che la somma accumulata di tali penalizzazioni è tollerata fino al 10% massimo, superato il quale si intende generata una tale alterazione delle condizioni di offerta da produrre la risoluzione contrattuale. L’appesantimento delle penali, a fronte di prestazioni dichiarate che non trovano poi riscontro operativo, è dettato dall’esigenza di scoraggiare offerte che hanno il solo intento di accumulare indebitamente punti ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, la cui successiva potenziale inadempienza potrebbe poi risultare ampiamente compensata in termini di costi per l’offerente dall’applicazione di penali troppo contenute.

Gli altri riferimenti citati, dedotti dal capitolato speciale d’appalto, sono attinenti alla penale applicata per ritardata ultimazione dei lavori, aspetto di tutt’altra natura e normato dal regolamento sui lavori pubblici del quale si trova appunto puntuale conferma nel menzionato documento di gara.

QUESITO N. 6

In merito all’elemento di attribuzione del punteggio tecnico “Elemento OT1”, in particolare con riferimento al sub-elemento OT1.1 – Direttore di Cantiere, si chiede di dichiarare “l’esperienza maturata in precedenti cantieri di bonifica” diretti negli ultimi 5 anni, indicando, sul modello “Offerta Tecnica – Allegato 1” fornito dalla Stazione Appaltante, le date, il committente, l’oggetto della prestazione e l’importo dei lavori diretti ascrivibili alla categoria OG12.

Come specificato a pagina 11, alla sezione “Verifiche e penalità”, il Concorrente vincitore dovrà presentare, quale documentazione probatoria di quanto dichiarato, i certificati di collaudo o dichiarazioni del Committente di corretta esecuzione attestanti i lavori e gli importi dichiarati e nel caso di lavori in corso, dovrà essere prodotta una dichiarazione da parte del Committente che la quota di lavorazioni eseguite non sono state comunque oggetto di contestazione.

Al fine della corretta predisposizione dell’offerta tecnica, si chiede:

1) di voler confermare che i lavori da prendere in considerazione sono riferibili al quinquennio 2012-2017, comprendendo le opere in corso di esecuzione nell’anno corrente (2018);

2) di voler specificare se l’importo dei lavori, di cui alla Direzione Tecnica del soggetto indicato, è da considerare come netto di contratto liquidato ovvero al lordo a base di gara;

3) se, come prova documentale per i lavori ultimati è sufficiente, eventualmente in sostituzione di quanto espressamente indicato nell’elaborato “Criteri di Valutazione per l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, la presentazione di Certificati di Esecuzione Lavori (C.E.L.) riportanti tutti i dati dell’appalto inclusa la dichiarazione di assenza o presenza di vertenze o contestazioni;

4) se, per le opere in corso di esecuzione, è sufficiente, eventualmente in sostituzione di quanto espressamente indicato nell’elaborato “Criteri di Valutazione per l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, la presentazione di Certificati di Esecuzione Lavori (C.E.L.) riportanti tutti i dati dell’appalto nonché l’importo contabilizzato e la dichiarazione di assenza o presenza di vertenze o contestazioni.

RISPOSTA

- come previsto dall’elaborato Criteri di valutazione per l’offerta economicamente più vantaggiosa “si precisa che andranno indicati i lavori che sono stati contabilizzati nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando; se sono attualmente in corso, potrà essere indicata la quota di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di pubblicazione del bando. [...] Per chiarezza terminologica si precisa che per data di pubblicazione del bando deve intendersi la data di protocollazione del bando integrale di gara” (24/01/2018);

- l’importo dei lavori ai fini della valutazione della competenza tecnica del Direttore Tecnico deve intendersi quello a base d’asta, cioè al lordo del ribasso.

- come prova documentale della corretta esecuzione dei lavori, è accettabile la presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) rilasciati dal committente e riportanti la dichiarazione di assenza di vertenze o contestazioni.

QUESITO N. 7

In merito all’elemento di attribuzione del punteggio tecnico “Elemento OT1”, in particolare con riferimento al sub-elemento “OT1.7 – Percentuale di dipendenti che hanno seguito corsi di formazione specifica per ambienti con rischio biologico e per rischio in ambienti confinati”, si chiede di indicare sul modello “Offerta Tecnica – Allegato 1” fornito dalla Stazione Appaltante, la percentuale di operai dipendenti, rispetto al totale della manodopera impiegata, in possesso della preparazione richiesta.

1) Si chiede se il personale da prendere in considerazione debba aver svolto entrambi i corsi di formazione (rischi biologici ed ambienti confinati), ovvero possa essere preso in considerazione anche personale che abbia svolto singolarmente uno dei due corsi;

2) Si vuole evidenziare, inoltre, che gli attestati relativi alla formazione specifica per rischio in ambienti confinati comprendono, nel programma, la formazione specifica anche per gli ambienti con rischio biologico.

Si chiede se i soggetti da prendere in considerazione debbano essere muniti di n. 2 certificazioni e quindi un attestato relativo al corso di formazione specifica per ambienti con rischio biologico ed un attestato per rischio in ambienti confinati, ovvero sia sufficiente prendere in considerazione anche soggetti che hanno seguito un formazione specifica per rischio in ambienti confinati che comprende, nel programma, la formazione anche per gli ambienti con rischio biologico.

RISPOSTA

Dovendo qualificare la presenza di manodopera con particolare preparazione nell'ambiente lavorativo della discarica, con l'elemento OT1.7 si intende premiare il personale che è dotato di specifica formazione sia per il rischio biologico che per gli ambienti confinati. Questa preparazione può essere attestata anche in un unico certificato di partecipazione ad un corso per rischio in ambiente confinato purché nel programma di formazione, che dovrà essere prodotto in allegato, si evinca con chiarezza che la tale preparazione ricomprende anche il rischio biologico.

Si fa presente che l'indicazione della necessaria iscrizione da parte del concorrente all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, come meglio specificato nella NOTA DI CHIARIMENTO n.1 e AVVISO DI RETTIFICA E DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE dd 19/02/2018, **può** essere attestata dal concorrente con la compilazione nel D.G.U.E. della parte IV "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE" oppure, in alternativa, nello specifico compilando nel D.G.U.E. la parte IV A: IDONEITA'. L'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI **verrà comunque verificata d'ufficio** consultando il sito all'indirizzo <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Elenchiscritti.aspx>.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente")

Per il Dirigente
- dott. Paolo Fontana -

- documento firmato digitalmente -

PF/PV